Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 marzo 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 62 DEL 10 MARZO 1964:

REGIONE SICILIANA

Leggi, decreti legislativi e regolamenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana nel 2° semestre dell'anno 1963.

(1837)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 62 DEL 10 MARZO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: « **Sella S.p.A.**», **in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1964. — **Finanziaria Immobiliare Fiscambi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 febbraio 1964. — **« Fiscambi » - Finanziamenti Scambi commerciali e anticipazioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1962 sorteggiate il 18 febbraio 1964. — **« Fiscambi » Finanziamenti Scambi commerciali e anticipazioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1961 sorteggiate il 18 febbraio 1964. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni Serie 1ª 5 % sorteggiate il 10 febbraio 1964. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni Serie A 5 % sorteggiate il 10 febbraio 1964. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni dall'11 al 13 febbraio 1964. — **Immobiliare Fossatello, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1964. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1964. — **« Soc. p. Az. Giuseppe Fonchi », in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **« R.A.S.A. » Rifornimenti Automobilistici, Società per azioni, in Rebbio (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1964. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Cartelle edilizie estratte dal 5 all'11 febbraio 1964. — **Compagnia Italiana Westinghouse - Freni e Segnali S.p.A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 febbraio 1964. — **« C. G. E. » Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni. — **Finanziaria Ernesto Breda, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Fonderie Officine Bergamasche - F.O.B., società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1964.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 27 ottobre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1963
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 50

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CARUCCI Adriano, nato a Roma il 10 gennaio 1896, partigiano combattente. — Valoroso organizzatore della Resistenza, portava i suoi uomini all'attacco di forti posizioni tedesche con indomito coraggio e supremo sprezzo del pericolo provocando al nemico gravi perdite e costringendolo a ritirarsi. — Alto Viterbese-Grossetano, settembre 1943-giugno 1944.

(1574)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2222.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — L'insegnamento fondamentale per l'indirizzo moderno di « Storia dell'arte medioevale e moderna » viene sdoppiato nei due insegnamenti di:

« Storia dell'arte medioevale »;
« Storia dell'arte moderna ».

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte contemporanea;
Antichità ravennati.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia del linguaggio;
Storia della civiltà e delle istituzioni classiche.

Art. 63. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Storia del teatro;
Filmologia;
Storia dei Paesi afro-asiatici;
Lingua e letteratura russa.

Art. 64. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Pedagogia sperimentale;
Educazione comparata;
Storia del teatro;
Filmologia.

Art. 65. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Storia del teatro;
Lingua e letteratura russa;
Filologia slava.

Art. 71. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Biochimica applicata;
Virologia.

Art. 82. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Ecologia;
Endocrinologia comparata;
Neurologia comparata;
Biogeografia;
Citogenetica;
Preparazioni chimiche con elementi di analisi qualitativa e quantitativa.

Art. 83. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Ecologia;
Endocrinologia comparata;
Neurologia comparata;
Biogeografia;
Citogenetica;
Preparazioni chimiche con elementi di analisi qualitativa e quantitativa.

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
Chimica organica superiore;
Chimica organica applicata;
Analisi chimica industriale;
Chimica fisica organica;
Chimica dei composti metallo-organici;
Scienza dell'alimentazione;
Storia della Chimica;
Analisi chimica applicata;
Esercitazioni di preparazioni chimiche organiche ed inorganiche;
Analisi chimico-organica;
Chimica di guerra;
Analisi chimica spettroscopica;
Tecnologie microbiologiche;
Geochimica;
Chimica inorganica superiore;
Spettroscopia molecolare.

Dallo stesso elenco gli insegnamenti complementari di « Chimica fisica tecnica » di « Radiochimica » e di « Strutturistica chimica » sono soppressi.

Gli articoli da 145 a 152 relativi alla scuola di Perfezionamento in scienze amministrative, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione:

Art. 145. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa una scuola di Perfezionamento in scienze amministrative per gli scopi e le attività di cui agli articoli seguenti.

Art. 146. — La scuola ha lo scopo di conferire una preparazione specializzata:

a) a quanti aspirano a posti di responsabilità direttiva presso enti pubblici e privati e che perciò intendono acquisire la necessaria preparazione di base e la formazione tecnica, nonchè a quanti intendono dedicarsi ad attività di ricerca presso enti ed istituzioni o centri di studio e di ricerca applicata;

b) ai funzionari pubblici già in servizio ed in particolare a dipendenti ed amministratori degli enti locali.

Per gli scopi sub *a*) la scuola svolge un corso biennale di formazione e perfezionamento, secondo il programma delineato all'art. 148. A tale corso possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Per gli scopi sub *b*) la scuola provvede mediante corsi speciali, di durata varia, su richiesta e d'intesa con i Ministeri ed Enti pubblici interessati, anche in località diversa da Bologna, volti all'approfondimento o all'aggiornamento delle conoscenze su argomenti specifici d'interesse giuridico amministrativo o tecnico amministrativo.

Art. 147. — Sono organi della scuola il Consiglio dei professori, il direttore, il Consiglio direttivo, il Consiglio dei professori, presieduto dal direttore, è composto da tutti i docenti incaricati di un insegnamento nella scuola biennale; ha per compito la determinazione ed il coordinamento dei programmi della scuola. Stabilisce inoltre le date di inizio e termine delle lezioni; infine, determina, graduandoli nel modo più confacente ai fini didattici, l'inizio e la successione dei singoli corsi di insegnamento.

Il direttore è nominato per un triennio dal rettore fra i professori ordinari di ruolo della Facoltà di giurisprudenza su proposta del Consiglio della Facoltà medesima, ed è riconfermabile.

Egli ha, nei confronti della scuola, e con necessari adattamenti, le funzioni proprie di un direttore di istituto, a norma della legislazione vigente.

Il Consiglio direttivo è composto dal direttore e da due professori di ruolo della Facoltà di giurisprudenza, nominati dal rettore su designazione della Facoltà e dura in carica un triennio.

Spetta al Consiglio direttivo, su proposta del direttore, predisporre i bilanci, disporre l'istituzione delle borse di studio e dei premi di frequenza e profitto, di cui all'art. 154, da attribuirsi ogni anno; approvare, su proposta del direttore, la istituzione ed i programmi dei corsi speciali di cui all'art. 146, lettera *b*); nonchè ogni altra attribuzione assegnatagli dal presente statuto.

Su proposta del direttore, il rettore può nominare un vice direttore, scelto preferibilmente tra i professori della Facoltà di giurisprudenza, che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

Art. 148. — Il corso biennale di formazione e perfezionamento si articola in un programma unico e comune a tutti gli allievi per il primo anno, ed una serie di seminari applicativi a carattere specialistico, rispettivamente a contenuto giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo.

Le materie del primo anno proposte per il corso biennale sono le seguenti:

1) Principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo (corso biennale);
2) Elementi di scienza amministrativa;
3) Sociologia applicata;
4) Psicologia applicata;
5) Teoria dell'organizzazione;
6) Metodologia della ricerca;
7) Amministrazione del personale (parte generale);
8) Politica economica e di mercato;
9) Programmazione e bilancio;
10) Contabilità dello Stato e degli Enti locali.

Le materie ed i seminari proposti per il secondo anno del corso sono i seguenti:

1) Principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo (secondo anno);
2) Controlli giuridici;
3) Pubblico impiego;
4) Pubbliche imprese;
5) Tecniche di organizzazione e metodo (seminario);
6) Tecniche di selezione del personale (seminario);
7) Cenni di ricerca operativa (seminario);
8) Diritto sindacale e relazioni industriali (seminario);
9) Atti e procedimenti amministrativi (seminario);
10) Giustizia amministrativa (seminario);
11) Politica economica e di mercato (seminario).

Integrano il programma degli insegnamenti suesposti appositi cicli di conferenze.

Nel primo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni di tutte le materie del programma sostenendo al termine dell'anno un colloquio finale per il passaggio al secondo anno.

Durante il secondo anno gli allievi sono tenuti a frequentare lezioni e seminari per non meno di cinque tra corsi e seminari scelti fra quelli compresi nel programma dell'anno.

Al fine del conseguimento del diploma di perfezionamento gli allievi sono tenuti a svolgere un elaborato finale, sotto la guida di docenti, responsabili, quale progetto di ricerca individuale o di gruppo nel quadro delle attività all'uopo predisposto dalla scuola anche con la collaborazione del Centro studi o ricerche.

Art. 149. — I corsi del primo anno e le attività di ricerca del secondo anno sono integrati da esercitazioni di seminario.

Durante il secondo anno possono essere organizzate visite ai principali uffici pubblici o privati per studiarne l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 150. — Gli incarichi di insegnamento, anche per parti di materie o gruppi di materie, sono conferiti con decreto rettorale su proposta del direttore fatta propria dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza. Essi sono conferiti a docenti dell'Università, a funzionari dello Stato, a magistrati ordinari ed amministrativi, ed a cultori della materia.

I docenti percepiscono un compenso orario per l'attività didattica, nonchè un compenso, da determinarsi dal Consiglio direttivo in sede di formazione del bilancio preventivo, per la assistenza prestata alle ricerche individuali e collettive degli allievi, di cui all'art. 148.

Art. 151. — Il direttore, sentito il Consiglio direttivo, può proporre al rettore il comando a prestare servizio presso la scuola di assistenti volontari, previo sempre il consenso degli interessati e dei titolari delle cattedre alle quali i predetti sono assegnati.

Art. 152. — La scuola ha come sua emanazione, per svolgere, mediante personale qualificato, attività connesse con le sue finalità, un Centro di studi e ricerche amministrative.

Il Centro è diretto dal direttore della scuola il quale ne formula il regolamento da approvarsi dal rettore, sentita la Facoltà di giurisprudenza.

Art. 153. — Il bilancio della scuola che deve prevedere le fonti di finanziamento, viene di anno in anno predisposto dal direttore e sottoposto agli organi universitari per le deliberazioni di loro competenza.

Art. 154. — La scuola, in base alla disponibilità dei fondi di anno in anno esistenti, può bandire borse di studio e premi di frequenza e profitto per la frequenza al corso biennale, mediante gli opportuni accordi con gli Organi universitari interessati ed a norma della vigente legislazione in materia. Può inoltre attribuire in base alla predetta disponibilità di bilancio, borse di ricerca a docenti o laureati per progetti di ricerca applicata che abbiano particolare rilievo ai fini dello sviluppo e della sistemazione delle scienze amministrative.

Art. 155. — I regolamenti di esecuzione del presente statuto distintamente per il corso biennale e per i corsi speciali, sono approvati dalla Facoltà di giurisprudenza ed emanati dal rettore.

Disposizione transitoria

Art. 156. — La disposizione di cui all'art. 151 si applica anche agli assistenti straordinari, nei limiti di tempo nei quali la legge vigente ammette la riconferma dei medesimi.

Art. 296, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola è tassativamente fissato al 5 novembre di ogni anno.

Il numero massimo di iscritti ad ogni anno di corso non può superare quello di dieci ».

Dopo l'art. 416, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in Igiene e medicina scolastica e di specializzazione in Chirurgia toracica, in Malattie dell'apparato digerente ed in Angiologia.

Scuola di perfezionamento in Igiene e medicina scolastica

Art. 417. La scuola di perfezionamento in Igiene e medicina scolastica conferisce il diploma di specialista in « Igiene e medicina scolastica ».

Gli anni di studio per conseguire il diploma sono due.

Alla scuola sono ammessi i laureati in Medicina e chi-

rurgia. Il numero degli allievi che vi possono essere ammessi non può essere superiore a venti per ogni anno di corso.

Art. 418. — Le materie di insegnamento distribuite nei due anni di corso sono le seguenti:

1° *anno*:

1) Igiene generale;
2) Igiene scolastica (biennale);
3) Patologia e diagnostica delle malattie dell'età scolare (biennale);
4) Elementi generali di puericultura;
5) Fondamenti di psicologia generale;
6) Fondamenti di pedagogia;
7) Legislazione scolastica e sanitaria.

2° *anno*:

1) Igiene speciale;
2) Igiene scolastica (biennale);
3) Patologia e diagnostica delle malattie dell'età scolare (biennale);
4) Auxologia normale e patologica;
5) Assistenza parascolastica;
6) Neuropsichiatria dell'età evolutiva;
7) Fondamenti di educazione fisica e di ginnastica correttiva;
8) Psicologia dell'età evolutiva ed elementi di metodologia psicodiagnostica;
9) Puericultura dell'età scolare.

Art. 419. — Ad iniziativa del direttore della scuola verranno svolte conferenze su argomenti speciali affini:

a) in Scienza dell'alimentazione;
b) in Oculistica;
c) in Otorinolaringoiatria;
d) in Odontoiatria;
e) in Dermatologia.

Art. 420. — La Direzione della scuola sarà tenuta alternativamente, per un biennio dal professore di Clinica pediatrica e per il biennio successivo dal professore di igiene.

Art. 421. — La frequenza alle lezioni ed ai tirocini è obbligatoria; i tirocini pratici si svolgeranno secondo il regolamento interno della scuola presso gli Istituti di igiene, di Clinica pediatrica, di Psicologia e presso i servizi di vigilanza medico-scolastica dell'Ufficio di igiene del comune di Bologna.

Art. 422. — Gli iscritti, alla fine del 1° anno di corso, hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative a tale anno. Alla fine del 2° anno di corso gli iscritti dovranno sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative al 2° corso, per poter essere ammessi all'esame di diploma, che verrà rilasciato previa discussione di una tesi.

Art. 423. — Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, a giudizio insindacabile del Consiglio della scuola, soltanto a coloro che abbiano conseguito, con particolari meriti, la specializzazione in Igiene o in Pediatria.

Scuola di perfezionamento in Chirurgia toracica

Art. 424. — Presso l'Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Bologna è istituita la scuola di perfezionamento in Chirurgia toracia, che ha indirizzo teorico-pratico con lo scopo di conferire il diploma di specialista in Chirurgia toracica.

Art. 425. — Alla scuola sono ammessi, previo concorso interno per titoli, i laureati in Medicina e chirurgia che possiedono o la docenza in una disciplina chirurgica o il diploma di specializzazione in Chirurgia.

La durata del corso è di due anni.

Il numero dei posti è stabilito in dieci per ogni anno di corso.

Art. 426. — Il direttore della scuola è il direttore dell'Istituto di patologia chirurgica.

I docenti dei corsi saranno stabiliti fra quelli della Facoltà di medicina e chirurgia, su designazione della Facoltà stessa.

Art. 427. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *anno*:

Anatomia chirurgica dell'apparato respiratorio;
Fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
Semeiologia fisica, radiologica e strumentale, dell'apparato respiratorio;
Patologia dell'apparato respiratorio (biennale);
Terapia medica e chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio (biennale).

2° *anno*:

Patologia dell'apparato respiratorio (biennale);
Terapia medica e chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio (biennale).

Art. 428. — Gli iscritti hanno l'obbligo di una frequenza continuata ed ininterrotta, salvo un periodo di vacanza di tre mesi all'anno: solo con l'autorizzazione preventiva del direttore della scuola, l'internato può eventualmente effettuarsi anche presso altri ospedali o cliniche.

Art. 429. — Alla fine del primo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del primo corso, eccettuate quelle biennali: il superamento di quest'esame è necessario per potersi iscrivere all'anno successivo.

Alla fine del secondo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del secondo corso.

Terminato il biennio gli allievi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta, di argomento pertinente alla chirurgia toracica, ed in una prova teorico-pratica.

Agli allievi che hanno ottenuta l'approvazione nel predetto esame, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in chirurgia toracica, valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in Angiologia

Art. 430. — Presso l'Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Bologna è istituita la scuola di perfezionamento in Angiologia, che ha indirizzo teorico-pratico con lo scopo di conferire il diploma in Angiologia.

Art. 431. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia previo concorso interno per titoli.

La durata del corso è di due anni.

Il numero dei posti è stabilito in dieci per ogni anno di corso.

Art. 432. — Il direttore della scuola è il direttore dell'Istituto di patologia chirurgica.

I docenti dei corsi saranno scelti fra quelli della Facoltà di medicina e chirurgia, su designazione della Facoltà stessa.

Art. 433. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *anno*:

Anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;

Fisiopatologia della circolazione periferica;

Semeiologia fisica, radiologica e strumentale dello apparato vascolare.

2° *anno*:

Arteriopatie;

Flebopatie;

Malattie dei picoli vasi e linfopatie;

Terapia medica e chirurgica delle angiopatie.

Art. 434. — Gli iscritti hanno l'obbligo di una frequenza continuata ed ininterrotta, salvo un periodo di vacanza di tre mesi all'anno; solo con l'autorizzazione preventiva del direttore della scuola l'internato può eventualmente effettuarsi anche presso altri ospedali o cliniche.

Art. 435. — Alla fine del primo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del primo corso: questa condizione è necessaria per potersi iscrivere all'anno successivo.

Alla fine del secondo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del secondo corso.

Terminato il biennio gli allievi saranno ammessi all'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta, di argomento pertinente alla Angiologia, ed in una prova teorico-pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nel predetto esame verrà rilasciato il diploma di specializzazione in Angiologia, valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione
in Malattie dell'apparato digerente

Art. 436. — E' istituita nell'Università degli studi di Bologna una scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente.

La scuola ha sede presso la clinica medica.

Art. 437. — La scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti è stabilito in sei per ogni anno di corso.

Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno superare gli esami di profitto ed, infine, presentare una tesi scritta da discutere per il conseguimento del diploma di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente.

La frequenza è obbligatoria presso i servizi di gastroentereologia della clinica medica e alle lezioni.

Art. 438. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*:

1) Anatomia del tubo digerente, del fegato e del pancreas;

2) Fisiologia del tubo digerente, del fegato e del pancreas;

3) Scienza dell'alimentazione;

4) Anatomia patologica;

5) Parassitologia;

2° *anno*:

1) Semeiotica ed esplorazione funzionale del tubo digerente;

2) Semeiotica ed esplorazione funzionale del fegato;

3) Semeiotica ed esplorazione funzionale del pancreas;

4) Pratiche endoscopiche e bioptiche.

3° *anno*:

1) Patologia e clinica del tubo digerente;

2) Patologia e clinica del fegato;

3) Patologia e clinica del pancreas;

4) Terapia gastroentereologica;

5) Dietetica gastroentereologica.

Dopo l'art. 441 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di Disegno anatomico.

Scuola superiore di Disegno anatomico
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 442. — E' istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna una scuola superiore di Disegno anatomico.

Art. 443. — Tale scuola della durata di due anni ha per iscopo di fornire la cultura scientifica e artistica necessari per formare dei disegnatori anatomici, atti a rappresentare le forme umane nella specifica loro linea statica e nel naturale dinamismo, nonchè a seguire le operazioni chirurgiche e a rappresentarle nei momenti più specificamente rilevanti. Con ciò non si esclude che il disegno anatomico si completi altresì con l'assunto illustrativo del dominio della fisiologia e della patologia vegetale.

Il titolo di accesso è il diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale.

La scuola rilascia, dopo due anni di corso, e previo l'esito favorevole dei rispettivi esami speciali e finali, uno speciale diploma di disegnatore anatomico.

Art. 444. — La scuola è diretta dal titolare della cattedra di clinica ortopedica dell'Università di Bologna, che ne ha la responsabilità.

Art. 445. — Le materie di insegnamento sono:

1) Anatomia umana normale (biennale);

2) Anatomia patologica;

3) Anatomia comparata;

4) Nozioni di anatomia topografica, chirurgica e radiologica;

5) Nozioni di patologia chirurgica e tecnica operatoria;

6) Origini ed evoluzione storica dell'arte anatomica;

7) Disegno anatomico normale;

8) Disegno chirurgico;

9) Disegno anatomico patologico.

Art. 446. — Gli incarichi di insegnamento saranno proposti di anno in anno dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, su parere del direttore della scuola, e vengono conferiti annualmente dal rettore.

Art. 447. — Il Consiglio della scuola è composto dal direttore e dei professori incaricati dei corsi prescritti.

Esso è presieduto dal direttore.

Il Consiglio stabilisce il numero dei posti di anno in anno a disposizione per gli aspiranti, ne esamina i titoli di ammissione, stabilisce i programmi dei corsi e delle esercitazioni pratiche, nonchè il piano degli studi di anno in anno.

Art. 448. — Per essere ammessi al secondo anno gli allievi debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Gli allievi che non abbiano superato gli esami prescritti per il primo anno resteranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi relativi.

Art. 449. — Per conseguire il diploma gli allievi dovranno sostenere con esito favorevole un esame teorico e pratico generale dinnanzi ad una Commissione di almeno cinque membri, il cui contenuto è stabilito dal Consiglio della scuola, nonchè aver sostenuto con esito favorevole dinanzi a una Commissione di tre professori gli esami delle materie sopra indicate.

Le Commissioni di esami speciali e quelle di diploma sono nominate dal preside della Facoltà di medicina, su proposta del direttore della scuola.

Art. 450. — Le tasse di iscrizione, di frequenza, di esame e di diploma sono fissate dal Consiglio di amministrazione della Università, previa proposta del Consiglio della scuola e del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 158. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1963, n. 2223.

Costituzione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro « Terra di lavoro », con sede in Caserta.

N. 2223. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene costituito il Consorzio cooperative di produzione e lavoro « Terra di lavoro », con sede in Caserta, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 147. — VILLA

LEGGE 26 febbraio 1964, n. 67.

Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente:

« Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verrà devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 13 ».

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente:

« Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non abbiano superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età successiva ».

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 389.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1964

SEGNI

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 febbraio 1964, n. 68.

Proroga del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la presentazione della relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1963 fissato dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, è prorogato al 31 marzo 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1964

SEGNI

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1964, n. 69.

Istituzione di un separato ufficio di conciliazione nel quartiere « Arenella » del comune di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del commissario straordinario pro-tempore del comune di Napoli in data 2 aprile 1962, n. 2510, assunta con i poteri del Consiglio e superiormente approvata, con la quale si chiede che sia istituito un distinto ufficio di conciliazione con sede nel quartiere « Arenella » dello stesso Comune e competenza sul territorio della relativa sezione municipale;

Uditi i pareri favorevoli del presidente della Corte di appello di Napoli e del procuratore generale presso la stessa Corte;

Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1° della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' istituito nel comune di Napoli un ufficio distinto di conciliazione con sede nel quartiere « Arenella » e competenza sul territorio della relativa sezione municipale.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1964

SEGNI

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 163. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Biennale italiana della macchina utensile ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Biennale italiana della macchina utensile », che avrà luogo a Milano dal 4 all'11 ottobre 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2411)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1964.

Contributo in favore dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1253, contenente le norme per l'applicazione e le modalità per la riscossione del contributo in favore dell'Istituto cotoniero italiano;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1963, con il quale la misura del contributo in favore dell'Istituto cotoniero italiano, previsto dal succitato art. 3, è stata fissata, per la durata di due anni, in lire 1,30 per ogni chilogrammo lordo di cotone importato in bioccoli o in massa greggio o tinto, ovvero di cascame di cotone importato greggio o tinto, esclusi i « linters »;

Considerata la necessità di adeguare le modalità per l'applicazione del suindicato decreto ministeriale alle disposizioni contenute nel Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e di eliminare, agli effetti della riscossione del contributo di cui al decreto stesso, ogni discriminazione tra il cotone prodotto in Italia che non è soggetto al gravame e quello importato in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1964, il contributo in favore dell'Istituto cotoniero italiano, di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1963, non si applica al cotone in bioccoli o in massa greggio o tinto ed al cascame di cotone greggio o tinto importati in provenienza dai seguenti Stati membri della Comunità: Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Olanda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1964

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(2433)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone europeo delle materie plastiche PLAST 64 ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli

industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel Salone europeo delle materie plastiche « PLAST 64 », che avrà luogo a Milano dal 19 al 27 settembre 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2451)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1964.

Misura del contributo di vigilanza per l'anno 1963 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1963, con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1962 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1963 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazioni e di capitalizzazioni nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1963 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,60 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1962 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni, e nella misura del 0,20 per mille sui premi riscossi dalle Compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 29 febbraio 1964

Il Ministro: MEDICI

(2434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « V.E.4 c.B. »

L'esplosivo da mina denominato « V.E.4 c.B. » fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto in lavori a cielo aperto ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2422)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 *dicembre* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1964
registro n. 15 *Difesa-Esercito, foglio n.* 324

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 14 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1945, registro n. 7, foglio n. 388 (Bollettino ufficiale 1945, dispensa 25, pagina 2384):

Buongiorni Gino di Pietro e di Angelotti Carolina, da Apuania, sergente 21° Reggimento fanteria « Cremona », 11° battaglione, 7ª compagnia mortai da 81 m/m. Il cognome viene così rettificato: Bongiorni. Inoltre il grado è: caporale.

Decreto 16 ottobre 1952 (non sottoposto a registrazione presso la Corte dei conti) (Bollettino ufficiale 1952, dispensa 44, pagina 4467):

Berti Guido di Giusto e di Raffagnagi Giustina, da Minucciano (Lucca), classe 1913, sergente 240° battaglione difesa di Culqualber, viene rettificato in Berti Guido fu Giulio, nato il 27 maggio 1911 a Bardolino (Verona), capo squadra 240° battaglione difesa di Culqualber.

Regio decreto 20 luglio 1943, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1943, registro n. 30 Guerra, foglio n. 260 (Bollettino ufficiale 1946, dispensa 2, pagina 250):

Grossi Alfredo fu Giordano e di Maria di Meo, nato a Napoli il 2 novembre 1913, tenente in servizio permanente effettivo, 1° bersaglieri. Nel testo della motivazione della croce al valor militare, ove è detto « Comandante di compagnia comando reggimentale », leggasi « Comandante di compagnia comando di un battaglione bersaglieri ».

Regio decreto 18 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1939, registro n. 30 Guerra, foglio n. 452 (Bollettino ufficiale 1939, dipensa 66, pagina 6619):

Perini Luigi di Angelo e di Ciappetti Maria, da Poppi (Arezzo), soldato btg. d'assalto « Sierra Avila », viene rettificato in Perini Giovanni di Angiolo e di Ciapetti Maria, nato il 22 luglio 1915 a Poppi (Arezzo).

Regio decreto 29 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1940, registro n. 4 Guerra, foglio n. 418 (Bollettino ufficiale 1940, dispensa 13, pagina 1559):

Perini Luigi di Angelo e fu Ciappetti Maria, da Poppi (Arezzo), soldato battaglione « Sierra Avila », viene rettificato in Perini Giovanni di Angiolo e di Ciapetti Maria, nato il 22 luglio 1915 a Poppi (Arezzo).

Regio decreto 11 maggio 1924 (non sottoposto a registrazione presso la Corte dei conti) (Bollettino ufficiale 1924, dispensa 23, pagina 1507):

Rauco Giuseppe, sergente 43° Reggimento artiglieria. Il cognome viene così rettificato: Ranco.

Decreto luogotenenziale 9 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1945, registro n. 9 Guerra, foglio n. 222 (Bollettino ufficiale 1945, dispensa 28, pagina 2731):

Russo Stanislava fu Savino e fu Morelli Vincenza, da Foggia, suora di carità nell'Ospedale militare di Catanzaro, il nome viene così rettificato: Maria.

(2435)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1963 (registro n. 68 Pubblica istruzione, foglio n. 143), è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 dicembre 1958, dalla prof.ssa Luisa Carubelli nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Cremona, avverso la decisione con la quale le è stato negato il diritto alla stabilità nell'incarico d'insegnamento del disegno nella Scuola media di Castellana.

(2314)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1963 (registro n. 68 Pubblica istruzione, foglio n. 145), è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 12 giugno 1961, dal dott. Eugenio Rotini in proprio e quale rapresentante legale delle figlie minori Martina e Flavia, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 636 del 24 gennaio 1961, col quale è stato respinto il gravame proposto dai predetti eredi in ordine al negato diritto al trattamento economico preteso per il periodo delle vacanze estive susseguente al decesso dell'insegnante avvenuto il 15 luglio 1960.

(2315)

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 15657, dell'8 marzo 1963, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000, disposta dalla signora Angelica Moresco ved. Giovannini per l'istituzione del premio « Mattia Moresco ».

(2373)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalvecchio di Puglia

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 30422/5676, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Vita Giovanni, nato in Casalnuovo Monterotaro l'8 ottobre 1923, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in comune di Casalvecchio di Puglia, estese mq. 4150 riportate in catasto alle particelle numeri 37 parte, e 54-*b* del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia, e nella planimetria tratturale con i numeri 16 e 15.

(2489)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi del 9 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,48	622,47	622,47	622,48	622,48	622,48	622,48	622,05	622,48	622,48
$ Can.	576,02	576,10	575,90	576,15	575,75	576,07	576,10	573 —	576,15	576,25
Fr. Sv.	143,83	143,82	143,83	143,835	143,80	143,83	143,8275	143,79	143,82	143,82
Kr. D.	90,08	90,12	90,15	90,165	90,10	90,70	90,15	90 —	90,11	90,10
Kr. N.	86,98	86,98	87,02	87 —	86,90	86,98	87,005	86,85	86,97	86,97
Kr. Sv.	120,74	120,73	120,75	120,73	120,70	120,75	120,725	120,62	120,75	120,75
Fol.	172,58	172,58	172,60	172,60	172,55	172,59	172,585	172,45	172,58	172,57
Fr. B.	12,49	12,495	12,4975	12,49625	12,4875	12,50	12,496	12,38	12,49	12,50
Franco francese	127,03	127,03	127,06	127,0325	127,05	127,04	127,035	126,92	127,03	127,03
Lst.	1741,73	1741,85	1742,15	1741,95	1741,75	1741,70	1741,85	1740,52	1741,75	1741,90
Dm. occ.	156,68	156,66	156,67	156,665	156,66	156,68	156,6625	156,60	156,68	156,66
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,09	24,0925	24,05	24,09	24,09	24,07	24,09	24,095
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,725	21,70	21,72	21,7175	21,65	21,72	21,72

Media dei titoli del 9 marzo 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	109,25
Redimibile 3,50 % 1934	95,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	93,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,60

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,48
1 Dollaro canadese	576,125
1 Franco svizzero	143,831
1 Corona danese	90,157
1 Corona norvegese	87,002
1 Corona svedese	120,727
1 Fiorino olandese	172,592
1 Franco belga	12,496
1 Franco francese	127,034
1 Lira sterlina	1741,90
1 Marco germanico	156,664
1 Scellino austriaco	24,091
1 Escudo Port.	21,721

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizi ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 2, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della giustizia militare, i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti, che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti nell'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore a un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario e quelli della giustizia militare, debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale si deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata da una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio e del certificato, dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo per il tramite della Presidenza della Corte dei conti con la quale si deve unire copia dello stato di servizio in bollo;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme alla domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti alla data che sarà fissata per la prova scritta, pervengano anche i documenti di cui ai successivi numeri 1) e 2).

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) certificato dell'Ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, che comprovi l'iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti, avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di regolare condotta civile e morale;
5) certificato generale del casellario giudiziario;
6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali e da difetti particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino, il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato;
7) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;
b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;
c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;
d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;
e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I magistrati dell'Ordine giudiziario, della giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare, nel termine indicato nel primo comma del presente articolo, il certificato sanitario di cui al n. 6).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudice definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, e consistono:

a) nella stesura di un atto defenzionale di diritto e procedura civili;
b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;
c) della stesura di un atto defenzionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto amministrativo o tributario;
d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 3, 4, 6 e 7 luglio 1964 alle ore 9.

Le prove orali consistono:

a) in un esame delle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;
b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali per i candidati ammessi sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;
da un sostituto avvocato generale dello Stato;
da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;
da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;
da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal presidente della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'Avvocato generale dello Stato, pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento aprovato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 2 milioni 760 mila

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollttini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 18 dicembre 1963

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 106

(2431)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere di artiglieria in prova (coeff. 202) nel ruolo dei ragionieri d'artiglieria della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1550, riguardante l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale del ruolo dei ragionieri d'artiglieria della carriera di concetto dell'Amministrazione difesa-Esercito in relazione alle accertate esigenze del servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere d'artiglieria in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei ragionieri d'artiglieria della carriera di concetto della Amministrazione difesa-Esercito.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 28, salvo, per il limite superiore, le eccezioni previste dal successivo articolo 7;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed indennità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

5) possesso del diploma di licenza liceale o del diploma di ragioniere e perito commerciale;

6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

7) non essere stati destituiti, dispensati ovvero decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio prescritto dal n. 5) del presente articolo purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista (od equiparata) ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 secondo l'accluso schema (allegato n. 1) che forma parte integrante del presente decreto, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione personale civile di ruolo, 1ª Sezione, e dovrà pervenire alla detta Amministrazione centrale entro il termine perentorio di giorni 60 da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta all'Amministrazione centrale oltre il predetto termine anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà, del pari, considerata irricevibile la domanda degli aspiranti che già si trovino in servizio civile statale od in servizio militare, nel caso che la domanda stessa venga avviata tramite gerarchico e pervenga all'Amministrazione centrale oltre il termine predetto anche se presentata in tempo utile all'ufficio o Corpo militare d'appartenenza.

Art. 4.

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nessun precedente risulta a suo carico nel casellario giudiziale e che nessun procedimento penale è in corso nei suoi riguardi, specificando, in caso diverso, le eventuali condanne penali riportate ovvero gli estremi relativi ad eventuali procedimenti penali in corso;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare con la massima esattezza di denominazione);

(Le dichiarazioni di cui sopra sono prescritte per tutti indistintamente gli aspiranti);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni. (Tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che prestino in atto servizio o che abbiano prestato precedentemente servizio presso pubbliche Amministrazioni).

Qualora si tratti di servizio — o di servizi — prestati in precedenza e già conclusisi, la dichiarazione dovrà essere integrata con la precisa indicazione delle cause di risoluzione del relativo rapporto — o dei relativi rapporti — di pubblico impiego;

h) le situazioni indicate nel successivo art. 7 per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda totalmente da detto limi e ai fini dell'ammissione alle prove del concorso. (Tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 28° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire al Ministero le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda entro il termine previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

la propria attuale residenza, nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Ed inoltre: ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4;

da quale Istituto ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita;

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g*) del precedente art. 4;

la durata dei servizi prestati (sia in atto, sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e l'indicazione della relativa carriera e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo organico od aggiunto, ovvero della qualifica e della categoria se trattasi di servizi non di ruolo.

Art. 6.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza (le cui firme non sono soggette a legalizzazione).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 7.

Il limite massimo di 28 anni di età di cui al precedente art. 2 (n. 2) è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione s'intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di anni cinque per gli aspiranti che:

a) abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; o siano partigiani combattenti; o reduci dalla prigionia o cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, nonchè coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951); dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) siano alto-atesini o, comunque, siano residenti da data anteriore al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna ed abbiano, durante la seconda guerra mondiale, prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1945, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) siano ex combattenti (od assimilati) provvisti di decorazione di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno 7 figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6, lett. *a*) del presente articolo per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione secondaria nei confronti degli aspiranti che siano assistenti volontari od incaricati sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

E' ammesso il cumulo dei benefici anzidetti qualora lo aspirante possegga più di uno dei suddetti titoli all'elevazione del limite di età; ma, anche in tal caso, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita oni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengono al personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per gli aspiranti che siano mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche se vi abbiano partecipato in qualità di assimilati o militarizzati; o siano mutilati od invalidi civili di guerra o mutilati od invalidi per servizio; o mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci 4 e 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 o nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ovvero nelle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde, infine, dal limite massimo di età di cui al precedente art. 2 nei confronti degli aspiranti che siano in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (cfr. precedente art. 3), presso Amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo (organico od aggiunto) o in qualità di operai di ruolo nonchè nei riguardi degli aspiranti che siano sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 8.

Le comunicazioni relative al concorso che l'Amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso — giusta precedente art. 5 — nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda — od anche dopo la presentazione di essa — non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo.

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza nonchè l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Comunque, quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione — da parte del medesimo — del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni, o da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa della Amministrazione.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dello art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserverà quanto stabilito nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nelle relative norme di esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per essere ammessi a ciascuna delle singole prove scritte nonchè alla prova orale i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 10.

Gli esami consteranno di prove scritte nonchè di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 2).

Detti esami si svolgeranno in Roma.

Con successivo provvedimento sarà stabilito il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato agli aspiranti ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse, insieme con la precisa indicazione del luogo ove essi dovranno all'uopo presentarsi. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale saranno ammessi i canddati che avranno riportato una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbano sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà, quindi, affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine e con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano avvalersi dei titoli per la riserva di posti prevista dalle vigenti disposizioni di legge in favore di particolari categorie di concorrenti o per la preferenza in caso di pari merito dovranno, a loro iniziativa, inviare al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione personali civili di ruolo - Sezione 1ª) i relativi documenti appresso indicati (per la cui valida costituzione vedasi anche il successivo art. 14 del presente decreto) che dovranno pervenire al Ministero, a pena di decadenza dal diritto alla riserva o preferenza, entro il perentorio termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli interessati hanno sostenuto la predetta prova orale.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatto d'arme verificatosi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei terrtiori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2), lettera *c*), del precedente articolo 7 (alto atesini o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificatamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte dal predetto articolo 7;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio nel quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 1428;

h) i figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ed attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ed attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per il titolo anzidetto;

l) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra, dei caduti per fatto di guerra e dei caduti per servizio presenteranno un certificato della competente Associazione attestante la loro condizione;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in

carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata d L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale del relativo brevetto o del documento di concessione o copia autenticata su carta da bollo da L. 200;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante esibizione del certificato anagrafico di situazione di famiglia, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) coloro che abbiano prestato o prestino a qualunque titolo servizio nelle Amministrazioni dello Stato (compresa quella della Difesa-Esercito) dovranno esibire — ove si tratti di servizio di ruolo — una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati; ovvero — ove trattisi di servizio non di ruolo — un certificato su carta legale da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

s) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno esibire un certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito;

t) i mutilati ed invalidi civili presenteranno un certificato della competente Associazione attestante la loro condizione.

Art. 12.

Per la formazione della graduatoria definitiva saranno applicate, in caso di parità di merito, le preferenze previste dalle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 (art. 11, primo comma).

Saranno, inoltre, osservate le vigenti disposizioni legislative che stabiliscono riserve di posti in favore di particolari categorie di concorrenti.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che dànno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Le riserve di posti di cui ai due precedenti commi non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso; e se, in relazione a tale limite, si dovesse imporre una riduzione di posti da riservare secondo legge, essa sarà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

La graduatoria sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Con lo stesso decreto saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

Art. 13.

A) Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria riceveranno apposita comunicazione in seguito alla quale dovranno inviare al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione personale civile di ruolo - Sez. 1ª) i seguenti documenti (per la cui valida costituzione vedasi anche il successivo art. 14 del presente decreto) che dovranno pervenire al Ministero, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il perentorio termine di giorni 40 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione:

1) diploma originale o copia debitamente autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2 (n. 5) ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 200 dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e contenga, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per i candidati che siano invalidi di guerra od invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati od invalidi per servizio il certificato medico di cui sopra deve essere rilasciato (nella prescritta carta legale) dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia aggiornata ed autenticata dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia autenticata del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente in carta da bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia aggiornata ed autenticata del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente in bollo da L. 200 (come sopra) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente in bollo da L. 200 se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 200 e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo d L. 200 e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 200 se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciate dalla Capitaneria di porto in carta da bollo da L. 200 se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana, 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi da quella della loro presentazione.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (cfr. precedente art. 3).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che debbano dimostratre il possesso del titolo all'elevazione del limite massimo di età sono tenuti a far pervenire, entro lo stesso termine — avente carattere di perentorietà — di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato in carta legale rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per i candidati che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

copia autenticata della relativa sentenza (in bollo da L. 200);

per i candidati che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale:

attestazione dimostrante la loro condizione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

per i candidati che siano assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare od assistenti volontari od incaricati sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Università competente;

per i candidati che appartengano al personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego):

certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, da cui risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego;

per i candidati che si trovino nelle altre situazioni comprese nel precedente articolo 7 che danno titolo all'elevazione del limite massimo di età:

i relativi documenti dimostrativi, per la cui specie e formazione si fa esplicito rinvio a quanto prescritto dall'art. 11 del presente bando. Qualora dette situazioni siano già state fatte valere per il titolo alla riserva di posti ed alla preferenza (art. 11 citato) i documenti a tal fine già pervenuti si intenderanno validi — purchè siano regolari — anche per la dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età e pertanto non se ne richiede una nuova presentazione. Comunque, della già avvenuta esibizione del documento o dei documenti di cui trattasi il candidato dovrà fare esplicita menzione nell'inviare l'altra documentazione prevista nei numeri da 1) a 7) del presente articolo.

In ogni caso il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età per i candidati trovantisi nelle situazioni di cui ai numeri 1) e 3) - lettera *b*) - del precedente art. 7 è subordinato alla condizione che dai relativi documenti anagrafici di stato di famiglia risulti l'esistenza delle situazioni stesse anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (cfr. precedente art. 3).

Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo a che si prescinda, nei propri confronti, dal limite massimo di età i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che siano sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili sono tenuti a far pervenire, entro lo stesso termine — avente carattere di perentorietà — di cui al primo comma del presente articolo, un'attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dall'autorità militare competente e dalla quale risulti la loro sopradescritta condizione.

Per quanto riguarda i concorrenti (utilmente collocati nella graduatoria) che siano in servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso Amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo (organico od aggiunto) o in qualità di operai di ruolo, non si richiede altra documentazione oltre quella prevista dal successivo capo *B*) del presente articolo.

B) I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che già appartengano al personale statale di ruolo (impiegati del ruolo organico od aggiunto ed operai di ruolo) sono tenuti a far pervenire, entro lo stesso termine — avente carattere di perentorietà — di cui al primo comma del presente articolo soltanto i seguenti documenti:

1) copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato almeno nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio (secondo le modalità di cui al capo *A*, n. 1), del presente articolo);

3) certificato medico (secondo le modalità di cui al capo *A*, n. 6), del presente articolo).

I concorrenti che si trovano nella predetta situazione sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti indicati nel precedente articolo 2.

Inoltre, non è richiesta la presentazione del documento di cui al n. 1) del presente capo *B* da parte di chi abbia già presentato una valida copia integrale dello stato matricolare ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11, lettera *q*), (ai fini, cioè, della dimostrazione del titolo alla preferenza in caso di parità di merito); ma di tale circostanza il candidato dovrà fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui ai numeri 2) e 3) del presente capo *B*. E' fatta, in ogni caso, salva la facoltà dell'Amministrazione di chiedere esplicitamente al candidato, nei casi in cui lo ritenga necessario, una nuova copia aggiornata dello stato matricolare.

C) i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli che si trovino in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a far pervenire, entro lo stesso termine — avente carattere di perentorietà — di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1. Titolo di studio (secondo le modalità di cui al capo *A*, n. 1) del presente articolo).

2. Estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al capo *A*, n. 2), del presente articolo).

3. Certificato generale del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al capo *A*, n. 5), del presente articolo).

4. Certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

5. Il documento o i documenti che eventualmente si rendessero necessari per la dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età, secondo le modalità di cui al capo *A* (seconda parte) del presente articolo.

Art. 14.

La legalizzazione delle firme sui documenti di cui ai precedenti articoli 11 e 13 occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio (o comunque sui certificati di studio) rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti posti in essere all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 (articoli 10 e 11).

I candidati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano anche il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri o, comunque, ad altri enti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti tempestivamente pervenuti che non risultino conformi alle prescrizioni dei precedenti articoli 11 e 13 del presente decreto.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto ministeriale.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando di concorso, valgono le relative norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1964
Registro n. 10 Difesa-Esercito, foglio n. 224

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso, da inviarsi su carta legale da L. 200

N. B. - Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero l'indicazione di esse in modo generico e cumulativo renderà la domanda invalida, e quindi inaccoglibile, e determinerà la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali 2ª Divisione personali civili di ruolo - Sezione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . ., residente in . . . . (prov. di . . . .), via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere d'artiglieria in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei ragionieri d'artiglieria della carriera di concetto di codesta Amministrazione indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1963

Fa presente (2) che, giusta art. 7 del relativo bando di concorso, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età di 28 anni (2-*bis*) perchè (2-*ter*) . . . .
. . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . (prov. di . . . .);

che nessun precedente risulta a suo carico nel casellario giudiziale e che nessun procedimento penale è in corso nei suoi riguardi (4);

di possedere il seguente titolo di studio (5):
. . . .
con specializzazione (6) . . . .
. . . .
rilasciato dall'Istituto . . . .
nell'anno scolastico . . . .;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*):
. . . .

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

(8) di prestare attualmente servizio come impiegato presso una pubblica Amministrazione e precisamente presso (8-*bis*)
. . . .
alle dipendenze del Ministero (8-*ter*) . . . .
dal . . . . con la qualifica di . . . .
della carriera/categoria (8-*quater*) . . . .

(9) di aver già in precedenza prestato i seguenti servizi come impiegato presso altre pubbliche Amministrazioni:

a) presso (9-*bis*) . . . . alle dipendenze del Ministero (9-*ter*). . . . . dal . . . . al . . . . con la qualifica di . . . . della carriera/categoria (9-*quater*).

Il relativo rapporto di impiego venne risolto per (9-*quinquies*)
. . . .;

b) presso (9-*bis*) . . . . alle dipendenze del Ministero (9-*ter*) . . . . (segue come sopra);

c) presso (9-*bis*) . . . . alle dipendenze del Ministero (9-*ter*) . . . . (segue come sopra).

(10) . . . .

. . . ., li . . . .

Firma (11)
. . . .

---

(1) Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Questa dichiarazione è richiesta solo per gli aspiranti che abbiano superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 28° anno di età e siano in possesso di uno o di più requisiti fra quelli previsti dallo art. 7 del bando di concorso che dànno titolo all'elevazione del suddetto limite di età o titolo a che si prescinda totalmente dallo stesso limite di età.

(2-*bis*) Ovvero, se del caso: « ha diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite massimo di età di 28 anni ».

(2-*ter*) Specificare quale (o quali) dei requisiti indicati nell'art. 7 del bando di concorso dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicare i relativi motivi.

(4) In caso diverso, specificare le eventuali condanne penali riportate ovvero gli estremi relativi ad eventuali procedimenti penali in corso.

(5) Indicare il titolo di studio con la massima esattezza di denominazione.

(6) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio.

(7) Questa dichiarazione riguarda i soli concorrenti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva - è attualmente in servizio militare presso - non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva - non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo (o di rinvio) in quanto - non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato (o rivedibile)

(8) Questa dichiarazione riguarda solo gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso prestino servizio come impiegati presso una pubblica Amministrazione (da indicare anche se si tratti dell'Amministrazione difesa-Esercito).

(8-*bis*) Indicare l'Ente od Ufficio ove il servizio viene reso.

(8-*ter*) o di altro organo centrale dell'Amministrazione pubblica.

(8-*quater*) Carriera, per gli impiegati di ruolo (carriera direttiva, di concetto, esecutiva) ., categoria, per gli impiegati non di ruolo (categoria prima, seconda, terza).

(9) Questa dichiarazione riguarda solo gli aspiranti che prima di avanzare domanda di partecipazione al concorso abbiano prestato servizi (non più in atto) come impiegati presso altre pubbliche Amministrazioni.

(9-*bis*) Indicare l'Ente o l'Ufficio ove il servizio è stato reso.

(9-*ter*) o di altro organo centrale dell'Amministrazione pubblica.

(9-*quater*) Carriera, per gli impiegati di ruolo (carriera direttiva, di concetto, esecutiva) categoria, per gli impiegati non di ruolo (categoria prima, seconda, terza).

(9-*quinquies*) Indicare con precisione la causa di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(10) Gli aspiranti che si trovino in entrambe le condizioni di prestare in atto servizio da impiegato presso una pubblica Amministrazione e di aver anche prestato, nella stessa qualità, precedenti servizi presso una pubblica Amministrazione renderanno congiuntamente le dichiarazioni contrassegnate con le note n (8) e (9).

(11) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza le cui firme non sono soggette a legalizzazione.

Per coloro che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Ragioneria generale ed applicata.

a) Le aziende e l'amministrazione economica.

b) L'azienda nella sua struttura: l'organismo personale; i mezzi economici; l'organizzazione.

c) L'azienda nel suo divenire: le funzioni amministrative; la gestione d'impresa; concetto di reddito; costi, ricavi e reddito.

d) La rilevazione aziendale: natura ed oggetto delle rilevazioni; rilevazioni dei mezzi economici; rilevazioni preventive; rilevazioni di gestione nella loro generalità e concetti base; rilevazioni di gestione applicate al sistema del reddito; rilevazioni di gestione applicate al sistema patrimoniale; rilevazioni di gestione nei sistemi supplementari e negli altri metodi di scritture; le rilevazioni dei risultati di gestione aziendale.

e) Le aziende di erogazione: nozioni generali; la gestione; i preventivi; le scritture; il rendiconto.

f) la ragioneria applicata nella gestione delle aziende di produzione: società commerciali; aziende mercantili; aziende di rappresentanza e mediazione; aziende industriali; aziende di servizi; aziende ferroviarie; aziende di navigazione; aziende finanziarie; aziende di assicurazione; aziende bancarie.

g) bilanci di previsione e rendiconto dei Comuni, delle Provincie e dello Stato.

h) Contabilità a ricalco e contabilità meccanografica.

i) Concetti di tecnica mercantile: negoziazione delle merci e tolleranze relative; determinazione e pagamento del prezzo; consegna della merce; fatturazione della merce; documenti relativi ai trasporti delle merci; contratto di noleggio; liquidazione e pagamento del nolo; avarie marittime; assicurazioni delle merci; nozioni sul commercio estero; circolazione delle merci nel Mercato Comune Europeo.

Seconda prova:

Matematica finanziaria ed attuariale.

a) Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.

b) Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi.

c) Medie, adeguati e miscugli. Riparti semplici e composti; diretti ed inversi.

d) Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.

e) Conti correnti, semplici, ad interessi e metodi per relativo assestamento.

f) Interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative.

g) Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti prorratti. Ammortamenti di prestiti e costituzione di capitali. Valore di un prestito.

h) Nuda proprietà ed usufrutto.

Terza prova:

Elementi di Diritto e di Economia politica.

a) Diritto: Concetto di costituzione e cenni sulla Costituzione italiana.

Gli organi costituzionali dello Stato. Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. La Corte Costituzionale. La Magistratura.

Amministrazione diretta e indiretta dello Stato.

Consiglio di Stato e Corte dei conti: costituzione e funzioni.

Giustizia amministrativa.

Diritti reali. Proprietà: concetto; modi di acquisto; azioni e tutela.

Usufrutto. Possesso. Obbligazioni. Fonti delle obbligazioni. Il contratto e le sue classificazioni.

Diritto successorio. Successione legittima e testamentaria. Eredità e legati. Garanzie reali e personali.

b) Economia politica: Scuole economiche. Concetto di valore economico.

Produzione. Consumo, Risparmio. Capitale.

Concetto di scambio, Concetto di merce, di prezzo e di mercato.

Prezzo nei periodi brevi e nei periodi lunghi.

Concetto di rendita, di interesse, di salario e di profitto.

Moneta: concetto; funzioni; valore.

Concetto di credito. Le banche: concetto e specie.

N. B. - La durata di ciascuna prova scritta non sarà inferiore a sei ore.

PROVA ORALE

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte, nonchè:

a) sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

b) su elementi di statistica (Cenni generali. Rilevazione, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati. Cenni di statistica economica e demografica. La meccanografia nella statistica economica).

Roma, addì 1° ottobre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

(1824)

Concorso per esami a sette posti di vice cancelliere in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del Ministero della difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della Giustizia militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sopracitato, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della Giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo dei cancellieri della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito, in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione delle donne ai pubblici uffici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 7 posti di vice cancelliere in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di licenza liceale o titolo equipollente.

Ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle Amministrazioni statali appartenenti al ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva, che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

b) aver compiuto il 20° anno di età e non superato il 30° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere la idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;

g) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo).

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta all'Amministrazione centrale oltre il predetto termine anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà, del pari, considerata irricevibile, la domanda degli aspiranti che già si trovino in servizio civile statale, od in servizio militare, nel caso che la domanda stessa venga avviata tramite gerarchico e pervenga all'Amministrazione centrale oltre il termine predetto anche se presentata in tempo utile all'ufficio o Corpo militare di appartenenza.

Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dia loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, precisando se abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero, in mancanza, se abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento, allegando in tal caso alla domanda il certificato medico di cui al n. 6) del successivo art. 6;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 30 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano alto-atesini o, comunque, siano residenti da data anteriore al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, abbiano, durante la seconda guerra mondiale, prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116.

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra elevazione spettante:

5) ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni quarantacinque: per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatesi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 o, per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ed anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, sempre che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 1 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da tre a sei nella categoria 10ª della tabella A) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci da 4 e da 6 a 11 della tabella B) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 1 a 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 ottobre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200, di cui alla circolare 5000/Ord. IV del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circ. 658/Ord. IV in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2), lettera c) del precedente art. 4 (alto-atesini o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificatamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte dal predetto articolo 4;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, 3° comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, del sindaco del

Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisca il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in cara bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal Prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lett. *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i mutilati ed invalidi civili presenteranno certificato della competente Associazione;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo, in carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare competente.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2) (lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200 dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 20 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero nel Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di una delle forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa, non menomi l'attitudine all'impiego.

La firma dell'ufficiale o del dirigente il servizio sanitario deve essere vidimata dall'autorità militare da cui dipendono.

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 200 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certi-

ficato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 200 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 200, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto in bollo da L. 200, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti nn. 3 (certificato di cittadinanza italiana) 4, (certificato di godimento dei diritti politici) 5, (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

I certificati di cui ai nn. 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente articolo 6.

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciata dalle Amministrazioni di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

4) titolo di studio;

5) estratto dell'atto di nascita;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la loro buona condotta;

8) certificato medico.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero od ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, quale risulta modificato dall'art. 15 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447 e dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1948, n. 1448, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consisteranno:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale militare;

b) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2) in una prova orale su ciascuna delle materie sopra indicate e, inoltre, su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato almeno sei decimi dei voti in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna materia della prova scritta e di dieci punti per ciascuna materia della prova orale, considerando come unica materia gli elementi di diritto e procedura penale militare, e parimenti, come una sola materia, gli elementi di diritto e procedura penale comune.

La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la Commissione, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La Commissione provvederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati risultante dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova scritta o della prova orale.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate, o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate, e figli di invalidi menzionati aventi pensioni o assegno rinnovabile di 1ª categoria);

Le riserve di posti sopracennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superati gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 12.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduaoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di mesi sei.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmeso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1964

Il Minitro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1964
Registro n. 16 Esercito, foglio n. 41. — ROSSI

(2355)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario e sede delle prove scritte del concorso per esami a duecentocinquantatre posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1963.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentocinquantatre posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1963, registro n. 23 Finanze, foglio n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 agosto 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia, nei giorni 6, 7 ed 8 aprile 1964, alle ore 8.

(2492)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove pratiche del concorso speciale per aiuto applicato in prova

(Deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. 89/P.2.1.1.215 in data 5 marzo 1964)

Le prove pratiche del concorso speciale per aiuto applicato in prova avranno luogo a Roma il:

25 marzo 1964, con inizio alle ore 8,30, presso la Sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34;

26 marzo 1964, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dei trasporti (Centro meccanografico del Servizio ragioneria), piazza della Croce Rossa.

(2509)

Diario delle prove scritta e pratica del concorso speciale per aiuto applicato stenodattilografo in prova

(Deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. 90/P.2.1.1.215 in data 5 marzo 1964)

Le prove scritta e pratica del concorso speciale per aiuto applicato stenodattilografo in prova avranno luogo il giorno 24 marzo 1964, con inizio alle ore 8,30, presso la Sala conferenze della stazione Termini, in via Giolitti, 34, Roma.

(2510)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 138 in data 10 gennaio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bari al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bari al 30 novembre 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;

Martini prof. Igino, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Gigante dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Il dott. Ressa Donato, dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, espleterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari.

Bari, addì 3 marzo 1964

Il veterinario provinciale: FERRARO

(2465)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.